

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **27/1961** (ECLI:IT:COST:1961:27)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **CAPPI**

Udienza Pubblica del **16/02/1961**; Decisione del **23/05/1961**

Deposito del **27/05/1961**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1232**

Atti decisi:

N. 27

SENTENZA 23 MAGGIO 1961

Deposito in cancelleria: 27 maggio 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 135 del 3 giugno 1961.

Pres. CAPPI rel. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle

leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1960 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Zagaria Cosimo, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 19 novembre 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1961 la relazione del Presidente Giuseppe Cappi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del dibattimento davanti al Pretore di Milano, a carico di Zagaria Cosimo, imputato di contravvenzione all'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per avere esercitato abusivamente il mestiere di custode di auto, la difesa dell'imputato sollevò eccezione di legittimità costituzionale del citato articolo. Si sostenne che, non essendo il mestiere di custode d'auto espressamente previsto dall'art. 121 per gli adempimenti ivi richiesti - cioè la "iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza" - il farlo rientrare nella generica categoria di "mestieri analoghi", enunciata nello stesso articolo, implicherebbe un procedimento di interpretazione analogica, in contrasto col secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. Il Pretore, con ordinanza del 28 maggio 1960, premesso che, a suo avviso, il secondo comma del citato art. 25 "oltre che sancire il principio della irretroattività sancisce anche quello della tassatività della legge penale, il quale esclude la possibilità della interpretazione analogica", ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, il quale, non potrebbe essere definito "indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della espressione 'mestieri analoghi'", rimise gli atti a questa Corte per la risoluzione della predetta questione.

Considerato in diritto:

La Corte ritiene non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale. È noto che il principio in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge (art. 1, Cod. pen.) non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso le norme penali si limitano a una descrizione sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato. In taluni casi le norme penali, nella determinazione del fatto punibile, si avvalgono di indicazioni estensive (es.: artt. 600, 601, 602, 705, 708, 710, ecc. Cod. pen.), ovvero anche, come appunto nella norma impugnata, di indicazioni esemplificative, più o meno numerose, le quali a un certo punto si chiudono con espressioni come "e simili", "e altri simili", "e altri analoghi".

In tali casi, ufficio dell'interprete non è di applicare per analogia la norma a casi da essa non previsti, bensì di attuare il procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole delimitazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Milano con l'ordinanza del 28 maggio 1960, della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.